

Ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I
L'ordinanza del 9 marzo 2007¹ sulla radiotelevisione è modificata come segue:

Art. 57 Importo del canone

Importo del canone annuo:

	franchi
a. per un'economia domestica di tipo privato:	
dal 1.1.2027 al 31.12.2028	312.–
dal 1.1.2029	300.–
b. per una collettività:	
dal 1.1.2027 al 31.12.2028	624.–
dal 1.1.2029	600.–

Art. 67b cpv. 1 e 2 lett. a e b

¹ La cifra d'affari annua minima che determina l'obbligo di pagare il canone per le imprese ammonta a 1 200 000 franchi.

² Il canone annuo per un'impresa ammonta, in base al livello di cifra d'affari, a:

- a. Abrogata
- b. Abrogata

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2027.

XX giugno 2024

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola Amherd

Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi